

IL SINDACO

Illustra la proposta, facendo presente che, in materia di I.U.C. e pertanto di I.M.U. e T.A.S.I, avendo trattato separatamente ogni questione inerente il tributo T.A.R.I., **la scelta dell'amministrazione è stata quella di non procedere ad alcun aumento delle aliquote fissate lo scorso anno.** Relaziona quindi sulla proposta e la sottopone all'approvazione del Consiglio.

In assenza di interventi o richieste di chiarimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione alla conferma delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l. n. 201/2011 ed articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013, è competenza del Consiglio comunale l'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI), nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla norma.

- che L'IMU e la TASI, che hanno una struttura sostanzialmente simile, si applicano al possesso di tutti i fabbricati, ad eccezione delle abitazioni principali non di lusso, come definite dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 6.12.2011, ed alle aree edificabili.

- che in particolare, si evidenzia che le abitazioni principali, già esenti da IMU ai sensi della legge 147/2013, sono divenute esenti anche dalla TASI a decorrere dal 2016, per previsione della legge 208/2015 (legge finanziaria 2016).

- che sono, inoltre, esenti da IMU, ma soggetti alla TASI, i fabbricati strumentali all'agricoltura e i fabbricati costruiti dalle imprese ai fini della vendita, rimasti invenduti e non locati (c.d. beni merce).

- che i terreni agricoli sono esenti da TASI per espressa previsione dell'articolo 1, comma 669, della legge 147/2013; a decorrere dal 2016, i terreni siti nel Comune di Sefro ritornano ad essere esenti anche da IMU, in quanto l'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 28.12.2015 dispone che l'esenzione torna ad applicarsi a tutti i Comuni individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993, cui la normativa faceva riferimento fino all'anno di imposta 2013.

- che a decorrere dal 2016 trova applicazione anche un regime innovativo avente ad oggetto gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta e che a riguardo il regime vigente è il seguente, così come stabilito dall'art. 1 comma 10 della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016)

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Tutto ciò premesso;

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 704, della legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale, avente tra le sue componenti l'imposta municipale propria (IMU) e la tassa sui servizi indivisibili (TASI);
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27.11.2015, con la quale è stato approvato il regolamento di gestione della IUC, ai sensi della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella sua ultima versione ad oggi vigente;
- l'articolo 1, comma 677, della legge 147/2013, secondo il quale la somma delle aliquote di IMU e TASI, per ciascuna categoria di immobili, non può superare l'aliquota massima IMU prevista dalla legge per l'anno 2013, fatta salva una maggiorazione TASI nella misura massima dello 0,8 per mille, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 208/2015, può essere mantenuta con espressa deliberazione anche per l'anno 2016 nella stessa misura già approvata per l'anno 2015;
- l'articolo 1, comma 678, della legge 147/2013, in applicazione del quale per i fabbricati strumentali all'agricoltura l'aliquota TASI non può superare la misura dell'1 per mille, mentre per i fabbricati costruiti dalle imprese per la vendita, invenduti e non locati (c.d. beni merce), l'aliquota massima è pari al 2,5 per mille;

- il comma 683 dell'articolo 1 della legge 147/2013, il quale prevede che debbano essere individuati i servizi indivisibili alla cui copertura concorre la TASI, nonché il livello di copertura che con la stessa si vuole assicurare, approvando le aliquote in conformità a quanto sopra;
- l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, e l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, ai sensi dei quali il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi, se approvati entro tale termine, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il D.M. 28.10.2015, che ha fissato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2016;
- il D.M. 01.03.2016 che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2016;
- l'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015, il quale prevede che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei propri tributi rispetto ai livelli di tariffe o aliquote applicabili per l'anno 2015;
- l'articolo 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, secondo cui le deliberazioni di approvazione delle aliquote devono essere inviate esclusivamente per via telematica, attraverso pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di APPROVARE, per l'anno 2016, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria (IMU):

1) Abitazione principale classificate nella categorie catastali A/1- A/8 –A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7:

aliquota 0,42%

1)

2) Aree edificabili e altri immobili : aliquota 1,06%

- di confermare che:
dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- di APPROVARE, per l'anno 2016, le seguenti aliquote per la tassa sui servizi indivisibili (TASI):
 - 1) **Aliquota TASI del 1,8 per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze così come definita ai fini IMU, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 già soggette a tassazione IMU;
 - 2) **Aliquota TASI 0,0 (zero) per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
- di TRASMETTERE per via telematica la presente deliberazione attraverso pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine previsto dalla norma.